



Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia

SEDE LEGALE: Via Roccazzo 85 - 90129 PALERMO

Codice Fiscale e Partita IVA: 00122000821

Sito Web: www.iszsicilia.pa.it

Commissario Straordinario: Dott. Giovanni Siino

Direttore: Dott. Vincenzo Pernice

P.E.C. iszsicilia@legalmail.it

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ALTRI CONTENUTI: ACCESSO CIVICO

Accesso civico “generalizzato” concernente dati e documenti ulteriori
Modalità per esercitare il diritto di accesso civico generalizzato
(art. 5, comma 2, d. lgs. N. 33/2013)

Presentazione dell'istanza

L' art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, ha introdotto il diritto di chiunque di accedere ai dati, ai documenti e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ai sensi del d. lgs. n. 33/2013.

L'istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata anche da soggetti che non hanno la cittadinanza italiana e/o la residenza nel territorio dello Stato e non è richiesto di fornire alcuna motivazione all'atto della richiesta.

La richiesta verrà valutata dagli uffici competenti tenendo conto dei limiti previsti dalla normativa (art. 5 *bis* del d. lgs. n. 33/2013).

L'istanza di accesso civico generalizzato potrà essere trasmessa utilizzando il modulo allegato in facsimile secondo le seguenti modalità:

- per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica: segreteria@iszsicilia.pa.it;
- a mezzo PEC, all'indirizzo: iszsicilia@legalmail.it
- a mezzo posta, all'indirizzo della sede legale: via Roccazzo, 85 - 90129 Palermo;

E' necessario che il modulo venga sottoscritto e presentato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente in corso di validità (art. 38, commi 1 e 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e art. 65, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 82/2005).

Contenuto dell'istanza

La richiesta di accesso civico generalizzato deve identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.

Sono inammissibili le richieste formulate in modo vago, tale da non permettere all'amministrazione l'identificazione di quanto richiesto. L'amministrazione si riserva di richiedere la precisazione dell'oggetto dell'istanza.

Sono irricevibili le richieste che risultino manifestamente irragionevoli ovvero tali da comportare per l'amministrazione ricevente, un carico di lavoro che pregiudichi il buon funzionamento dell'amministrazione.

Costi

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito.

Quando l'amministrazione risponde alla richiesta di accesso civico generalizzato mediante il rilascio di documenti, dati ed informazioni in formato cartaceo, l'ente può richiedere un rimborso dei costi

effettivamente sostenuti e documentati, che saranno comunicati preventivamente al richiedente.

Informazioni generali sul procedimento

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Nel caso di accoglimento, l'amministrazione procede alla trasmissione di quanto richiesto.

Laddove la richiesta di accesso possa incidere su interessi di soggetti controinteressati legati alla protezione dei dati personali o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (tra cui anche la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali), l'amministrazione ne dà comunicazione agli stessi, sospendendo il procedimento fino ad un massimo di dieci giorni, per consentire ai controinteressati di presentare una eventuale e motivata opposizione entro tale termine. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindi giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Rimedi alternativi al ricorso al giudice nel caso di rifiuto o mancata risposta da parte dell'amministrazione

Nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro i trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Il Garante per la protezione dei dati personali è sentito dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel caso di richiesta di riesame solo laddove l'accesso civico sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela dei dati personali.

E' possibile impugnare la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di fronte al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

F.to Dott. Vincenzo Pernice

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93*